

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE SU BASE REGIONALE PER DEMOLIZIONI E RIMOZIONI				
Criterio	Peso	Classe	Punteggio	Valore pesato
Livello di rischio dell'area interessata comprovato o risultante da atti di pianificazione	40	Molto elevato	2	40
			1	20
Completamento di finanziamento già erogato ai sensi dell'art. 32 comma 12 del D.L. n.269/2002 convertito con modifiche dalla legge n. 326/2003	10	SI NO	1	10
			0	0
Riduzione del numero di persone a rischio diretto inseguito alla rimozione/demolizione dell'opera o dell'immobile realizzato	30	500 - 1.000 100-500 50- 100 <50 0 (no stima)	4	30
			3	22,5
			2	15
			1	7,5
			0	0
Costo della demolizione o della rimozione	20	> 2.000.000 1.000.000 - 2.000.000 1.000.000 - 500.000 <500.000	5	20
			4	16
			2	8
			1	4
Opera o immobile costruito in area demaniale	20	SI NO	1	20
			0	0
Opera o immobile costruito entro zone di divieto assoluto ai sensi dell'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e aree di rispetto fluviale individuate da atti di pianificazione	20	SI NO	1	20
			0	0

6. Verifiche istruttorie ed erogazione del finanziamento.

Sugli interventi inseriti negli elenchi regionali di cui al paragrafo 5, elaborati dal sistema sino a concorrenza delle somme disponibili con riferimento a ciascun territorio regionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verificherà, sulla base della mosaicatura ISPRA dei Piani di bacino, stralcio assetto idrogeologico (PAI) e delle mappe del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) i livelli di criticità idrogeologica dichiarati e, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere alle competenti Autorità di distretto/bacino ulteriori elementi comprovanti l'esposizione a rischio idrogeologico, in particolare per le opere o immobili non ricadenti in tali aree.

Il Ministero dell'ambiente verificherà inoltre la ricorrenza delle dichiarazioni richieste nelle attestazioni dei rappresentanti legali dei comuni di cui al paragrafo 4.

La mancanza delle attestazioni richieste ai sensi del paragrafo 4, l'assenza di criticità idrogeologica o della riduzione delle persone a rischio nell'area interessata, così come la presenza del parere negativo dell'Autorità di distretto/bacino, comporta l'esclusione dell'istanza esaminata dall'elenco elaborato sino a concorrenza delle somme disponibili con riferimento a ciascun territorio regionale e l'inserimento nell'elenco dell'istanza immediatamente successiva che presenti gli elementi richiesti.

Al termine delle verifiche istruttorie di cui al presente paragrafo, gli elenchi definitivi contenenti i soli interventi da finanziare verranno sottoposti alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali affinché vengano da questa adottati.

Il riparto delle somme disponibili su base regionale viene effettuato in base ai seguenti criteri di riparto che verranno adottati in sede di Conferenza Stato-città: popolazione residente, superficie, indicatori di rischio idrogeologico. Le somme relative ai territori regionali non interessati da richieste di concessione del finanziamento, verranno ripartite con i medesimi coefficienti fra gli altri territori regionali.

I finanziamenti verranno concessi con successivo decreto del direttore generale della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore dei comuni i cui interventi risultano inseriti nella graduatoria adottata.

7. Restituzioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 72-bis del decreto legislativo n. 152/2006, ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'art. 31, comma 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti entro 30 giorni dalla riscossione delle spese, comprensive di interessi e rivalutazioni, sono tenuti a riversarle nel capitolo 2592, pg. 29 di entrata del bilancio dello Stato e a caricare la relativa quietanza nel sistema informativo dedicato.

Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le somme di cui al comma 1 sono integralmente riassegnate al pertinente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai sensi del comma 7 del medesimo art. 72-bis, nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione finanziati, le somme assegnate a titolo di finanziamento per gli stessi devono essere restituite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità di cui al comma 1 entro 120 giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi.

